

 <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</p>  <p>I.S.I.S. ENRICO CARUSO Napoli</p>	 <p>MINISTERO DELLA CULTURA</p> 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO CARUSO"	COMPLESSO MONUMENTALE E BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI

**PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

Il Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini (Soggetto ospitante) con sede legale in Napoli (NA), via Duomo n. 114/142, CAP 80038, codice fiscale 80058620636, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", recapito di PEC bcm-gir@pec.cultura.gov.it, nella persona del suo Direttore e legale rappresentante, dott.ssa Antonella Cucciniello, nata ad Avellino il 29/09/1963, codice fiscale CCCNNL63P69A509I, domiciliata per la carica presso la sede

E

l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Caruso" con sede in Napoli, via San Giovanni de Matha n. 8, codice fiscale 94054320638, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Letizia Testa, nata a Napoli il 03/02/1964, codice fiscale: TSTLTZ64B43F839S

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di

Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" - ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, per una parte del percorso formativo, presso la sede di propria pertinenza un numero di studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'ISIS "Enrico Caruso", di seguito indicata anche come "istituzione scolastica", da definirsi secondo le esigenze espresse dalla struttura ospitante. In particolare, in considerazione della riapertura al pubblico della Chiesa dei Girolamini dal 21 marzo 2024, il percorso formativo sarà effettuato in sede e strutturato nel seguente modo:

- un primo incontro di orientamento e formazione, da effettuarsi in presenza presso la struttura ospitante in un giorno di chiusura del monumento al pubblico, individuato nella data di lunedì 22 aprile 2024, sarà dedicato all'acquisizione delle cosiddette *competenze chiave*, da intendersi come "una combinazione dinamica di



conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui l'atteggiamento è definito come 'disposizione/mentalità', mind-set per agire o reagire a idee, persone, situazioni”;

- quattro giornate di approfondimento per lo sviluppo delle “*soft skill*, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l'incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle società complesse”: gli allievi avranno l'opportunità di accogliere direttamente i visitatori, in lingua italiana e inglese, nella Chiesa-Museo appena riaperta al pubblico.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.



6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per una parte dei periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;



- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:



- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art.20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura 2 anni per consentire l'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi formalmente almeno 30 giorni prima della scadenza del presente accordo.
2. La scheda denominata "Scheda progetto di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (**Allegato 1**), definita dal soggetto ospitante, deve essere considerata parte integrante della presente Convenzione. I contenuti sono concordati dai tutor delle Parti e va presentata per ogni progetto che le Parti intendano realizzare.
3. La scheda denominata "Linee-guida per i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza nei luoghi museali e nelle biblioteche" (**Allegato 2**), deve essere considerata



parte integrante della presente Convenzione e deve essere firmata, per presa visione, da tutti i soggetti beneficiari del percorso e dai tutor interni.

4. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Per gli studenti beneficiari del percorso formativo è richiesta la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori della dichiarazione liberatoria per lo scatto e la pubblicazione di fotografie e riprese video (**Allegato 3**).

Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

COMPLESSO MONUMENTALE E BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI

Via Duomo 114/142, 80138 Napoli - tel. 081 294444 - 3997115

PEC: bcm-gir@pec.cultura.gov.it

PEO: bcm-gir@cultura.gov.it

trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Napoli, 18 aprile 2024

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ISIS "Enrico Caruso"
Il Dirigente Scolastico
Letizia Testa



*Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Letizia TESTA*

Letizia

Per il Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini
Il Direttore
Antonella Cucciniello

